COMUNE DI INTROD

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 24/03/2015

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
ANGLESIO VITTORIO STEFANO - Presidente	Si
NAUDIN OSVALDO - Consigliere	Si
DAYNE' GIORGIO - Consigliere	Si
SAUDIN PAOLO - Consigliere	Si
BRUNET FRANCO - Consigliere	Si
PERRIN JEAN-CLAUDE - Consigliere	Si
BUILLET JACQUES - Consigliere	Si
CARLIN LINO - Consigliere	Si
LUBOZ ANNY - Consigliere	Giust.
SUINO LORIS - Consigliere	Giust.
BRESSAN FABRIZIO - Consigliere	Si
NAUDIN MANUELA - Consigliere	Si
ROLLANDOZ BRUNO - Consigliere	Si
CHEVRERE RENATO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	2

I signori assenti sopraelencati sono giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia VAUTHIER, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ANGLESIO VITTORIO STEFANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTI gli artt. 21 e 21bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), ove sono disciplinati il funzionamento e le competenze del Consiglio comunale;

- RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

- RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

- DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2015;

- VISTO l'art. 15, comma 12 L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 che ha a sua volta disposto la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 da parte dei Comuni;

- VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e il comma 683, che prevede la competenza consiliare per la determinazione delle tariffe TARI e TASI;

- CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014;

- RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

- CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 continuerà a prevedere:
  - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
  - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui sia i terreni agricoli che quelli incolti risultano esenti per legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4;
  - la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a tre punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

- PRESO ATTO che l'art. 13, c. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato modificato dall'art. 9 bis della legge 23 maggio 2014 n. 80 il quale ha stabilito nel c. 1 che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e il quale ha previsto, nel comma 2, che le imposte comunali TARI e TASI sull'unità immobiliare di cui al comma 1, sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

- CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

- CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, considerando che per quanto riguarda tutti gli altri fabbricati, l'aliquota complessiva massima dell'IMU e della TASI non potrà essere superiore al 10,6 per mille, ferma restando la possibilità di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, sino quindi ad arrivare a una aliquota complessiva dell'11,4 per mille;

- CONSIDERATO che, anche per il 2015, l'aliquota massima della TASI sull'abitazione principale non potrà essere superiore al 2,5 per mille, ferma restando la possibilità, introdotta con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

- RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

- CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per

finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

- CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 31/03/2014 n. 8;

- RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2015, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	38.400,00
Cura del verde pubblico	10.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	26.250,00
Sgombero neve	36.400,00
Servizi di polizia locale	5.050,00
Servizio di protezione civile	6.013,00
Videosorveglianza	5.650,00
Reti wi-fi pubbliche	1.700,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	0,00
Anagrafe	40.800,00
TOTALE	170.763,00

- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

- RITENUTO che nell'ambito dell'attuale normativa di azzerare l'aliquota con riferimento a:
  - terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agricola, in analogia a quanto già stabilito per l'IMU;
  - terreni edificabili, i quali di fatto non usufruiscono di servizi indivisibili sino a che non sia effettivamente realizzata la volumetria cui hanno diritto;

- immobili destinati a uffici (A10), negozi (C1), alloggi collettivi (B), immobili di categoria D, laboratori per arti e mestieri (C3), in ragione della necessità che questa Amministrazione rileva di non gravare ulteriormente con un tributo locale sulle attività produttive;

- RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,3 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,3 per mille

- CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

- CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
  - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
    a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
    b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
  a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
  b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:
  - nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
  - in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

- CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

- CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

- RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

- VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento comunale della TARI;

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12*quater* D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno

assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta;

- RITENUTO pertanto che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del D.L. 66/2014, il Comune possa modificare parzialmente la previsione relativa ai termini di versamento della TASI per il solo anno 2015;

- RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI e, per semplificare le modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l'attività dell'ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

- CONSIDERATO che la TASI costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui – non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere all'incasso della TASI dovuta dai detentori nei termini previsti per legge – il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme, che peraltro costituiscono una parte relativa del gettito TASI, è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

- RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto proprietario o titolare di altro diritto reale	16 giugno (acconto o pagamento a saldo in un'unica soluzione)
	Saldo proprietario o titolare di altro diritto reale	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	16 novembre
	Saldo	16 febbraio dell'anno successivo

- VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati co propria deliberazione n. 8 del 31 marzo 2014;

- SENTITO il consigliere Rollandoz dichiarare a nome della minoranza che si sarebbe doluto abbassare le aliquote per gli immobili che prima erano pertinenze e che ora non possono più essere considerate tali;

- RICHIAMATA in merito l'esigenza di assicurare l'entrata IMU uguale all'anno precedente anche per far fronte all'extra gettito rispetto all'Ici che deve essere versato allo stato, dal che deriva che un'eventuale riduzione di aliquota per alcune categorie dovrebbe essere compensato con aumenti di aliquote di altre;

- EVIDENZIATO, inoltre, che nel computo della somma da versare allo Stato viene considerata un valore maggiore di quello incassato, ragione per cui il comune ha presentato ricorso unitamente ad altri 26 comuni della Valle d'Aosta;

- RICHIAMATO l'art. 14 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

- VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46;

- VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità;

- A votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:
  favorevoli: n. 8
  astenuti: n. 4 (Bressan, M.Naudin, Rollandoz, Chevrère)
  contrari: n. nessuno
  votanti: n. 8

D E L I B E R A

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per:

- terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agricola, terreni edificabili, immobili destinati a uffici (A10), negozi (C1), alloggi collettivi (B), immobili di categoria D, laboratori per arti e mestieri (C3);

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,3 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,3 per mille

- **di mantenere le seguenti riduzioni della TASI:**
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
  - nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.000,00 euro: riduzione del 50%
  - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

- di dar atto che l'art. 13, c. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato modificato dall'art. 9 bis della legge 23 maggio 2014 n. 80 il quale ha stabilito nel c. 1 che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e il quale ha previsto, nel comma 2, che la TASI sull'unità immobiliare di cui al comma 1, è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 7,14 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,24016	37,05113
2 componenti	0,28019	86,45265
3 componenti	0,30878	111,15340
4 componenti	0,33166	135,85416
5 componenti	0,35453	179,08048
6 o più componenti	0,37168	209,95643

Utenze non domestiche
Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10763	0,61220
Campeggi, distributori carburanti	0,22535	1,29738
Stabilimenti balneari	0,12781	0,73228
Esposizioni, autosaloni	0,10091	0,58865
Alberghi con ristorante	0,35989	2,06969
Alberghi senza ristorante	0,26908	1,54226
Case di cura e riposo	0,31953	1,84130
Uffici, agenzie, studi professionali	0,33635	1,93313
Banche ed istituti di credito	0,18499	1,05957
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,29262	1,67412
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,35989	2,07205
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,24217	1,38921
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,30944	1,77772
Attività industriali con capannoni di produzione	0,14463	0,82411
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18499	1,05957
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,62793	9,34070
Bar, caffè, pasticceria	1,22431	7,02142
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,59198	3,39769
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,51798	2,96444
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,03828	11,70707
Discoteche, night club	0,34980	2,01554

- di dare atto che alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo, categoria C2 e C6 è applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;

- di dare atto che i locali C2 e C6 si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se possedute o detenuti da soggetti privi di utenze abitative nel Comune;

- di dar atto che l'art. 13, c. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato modificato dall'art. 9 bis della legge 23 maggio 2014 n. 80 il quale ha stabilito nel c. 1 che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e il quale ha previsto, nel comma 2, che la TARI sull'unità immobiliare di cui al comma 1, è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Utenze soggette a tariffa giornaliera

- la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- di mantenere anche per l'anno 2015 le seguenti riduzioni della TARI come da regolamento art. 16:
  a) del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
  c) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
  d) del 30% per le utenze non domestiche.

- di dare atto che la tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani che, ancorché dichiarati assimilati, vengano avviati al recupero in un ciclo proprio del produttore o di terzi nel rispetto delle normative vigenti:
  - 30%, nel caso di recupero dal 15% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 50%, nel caso di recupero di oltre il 51% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	16 novembre
	Saldo	16 febbraio dell'anno successivo

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere **versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata**;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015/2017;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

- di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

LV/DF/ll

****

PARERE LEGITTIMITÀ

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità ai sensi della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lucia VAUTHIER)

COMUNE DI INTROD VALLE D'AOSTA COMMUNE DE INTROD VALLÉE D'AOSTE

****

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, esprime parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Emanuela VECTION)

COMUNE DI INTROD VALLE D'AOSTA COMMUNE DE INTROD VALLÉE D'AOSTE

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line a partire dal 01/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52bis della Legge Regionale n° 54/1998 e ai sensi dell'art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Introd, lì 01/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è esecutiva ai sensi dell'art. 52ter, L.R. 54/1998.

Introd, lì 01/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line dal 01/04/2015 al 16/04/2015, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. n° 54/1998 e ai sensi dell'art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Introd, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO subATO GRAND PARADIS
Comune di INTROD

Bilancio preventivo 2015 - comunicazione costi dei comuni

Descrizione CDC	Range approvato % min	Range approvato % max	% applicata
Segreteria e servizi generali	0%	4%	0,5%
Ufficio gestione amministrativa del personale	0%	4%	0,5%
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	0%	10%	0,5%
Servizi tecnici	0%	4%	0,5%
Spazi per le attività dell'ente	0%	4%	0,5%
Ufficio tributi dell'ente	0%	35%	
Altro	-	-	

Componenti di costo subATO Grand Paradis

				BREVE DESCRIZIONE COSTI	COSTI
CG	Costi Gestione	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	pulizia strade affidato a cooperativa,spese di personale e mezzo dedicato alla pulizia delle strade	3.900,00
		CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU		
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU		
		AC	Altri Costi		
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	spese personale e mezzo dedicato	1.500,00
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo		
CC	Costi Comuni	CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	spese personale ufficio tributi	5.500,00
		CGG	Costi Generali Gestione	parte di spese di personale non imputate ai costi iperativi di gestione	4.000,00
		CCD	Costi Comuni Diversi		
CK	Costi d'uso Capitale	Amm	Ammortamenti	ammortamenti impianti molok	901,11
		Acc	Accantonamenti		
		Rn	Remunerazione Capitale		
				Totale costi	**15.801,11**

Note: compilare i campi con il colore verdino

SUDDIVISIONE COSTI RIFIUTI PER TRASFERIMENTI CMGP

26/01/2015

Componenti di costo subATO Grand Paradis

				CDC 3102 RIPARTO	CDC 3102 EXTRA RIP	CDC 3101 A richiesta
CG	Costi Gestione	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	25.801,00	0,00	129.250,00
		CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	412.782,82	35.018,57	0,00
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	650.920,00	0,00	0,00
		AC	Altri Costi	26.612,00	0,00	0,00
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	519.173,94	57.374,37	0,00
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	0,00	0,00	0,00
CC	Costi Comuni	CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	0,00	0,00	0,00
		CGG	Costi Generali Gestione	4.702,00	0,00	0,00
		CCD	Costi Comuni Diversi	0,00	0,00	0,00
CK	Costi d'uso Capitale	Amm	Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
		Acc	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
		Rn	Remunerazione Capitale	0,00	0,00	0,00

Costi Totali	RIPARTO	EXTRA RIP	DISPERSATA
1.566.180,00	1.338.766,56	87.528,44	129.250,00

RIPARTIZIONE COSTI subATO GRAND PARADIS
Costi servizi a richiesta CDC 3101

				Subtotale
Σ TF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	129.250,00
		CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	0,00
		CGG	Costi Generali Gestione	0,00
		CCD	Costi Comuni Diversi	0,00
		AC	Altri Costi	0,00
		CK	Costi d'uso Capitale	0,00
Σ TV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	0,00
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	0,00
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	0,00
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	0,00
			Costi Totali	129.250,00

Comune	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	R.-Notre-Dame	R.-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
CSL	4.583,00	1.160,00	6.500,00	90.000,00	3.500,00	0,00	1.253,00	0,00	3.700,00	40.523,00	0,00	0,00	0,00
CARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi Totali 150.250,00	4.583,00	1.160,00	6.500,00	90.000,00	3.500,00	0,00	1.253,00	0,00	3.700,00	40.523,00	0,00	0,00	0,00

RIPARTIZIONE COSTI subATO GRAND PARADIS
Costi extra riparto (TAF Sarre)

				Subtotale
Σ TF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	0,00
		CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	0,00
		CGG	Costi Generali Gestione	0,00
		CCD	Costi Comuni Diversi	0,00
		AC	Altri Costi	0,00
		CK	Costi d'uso Capitale	0,00
Σ TV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	35.018,57
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	0,00
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	57.374,37
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	0,00
			Costi Totali	87.528,44

Comune	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	R.-Notre-Dame	R.-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
CSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRT	1.173,53	393,17	2.458,93	3.165,92	835,41	418,74	251,61	497,28	4.457,73	19.817,09	232,10	513,82	1.441,85
CTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRD	1.366,75	520,75	4.043,00	4.720,89	1.253,11	630,10	377,52	789,91	5.685,57	26.425,57	458,11	770,42	2.162,75
CTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi Totali 87.528,44	2.544,58	913,92	6.501,93	7.886,81	2.088,52	1.048,84	629,13	1.287,19	10.143,30	46.242,63	690,21	1.284,24	3.604,60

RIPARTIZIONE COSTI subATO GRAND PARADIS
Costi a riparto (Gini)

				Subtotale riparto
				100,00%
Σ TF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	25.801,00
		CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	0,00
		CGG	Costi Generali Gestione	4.702,00
		CCD	Costi Comuni Diversi	0,00
		AC	Altri Costi	26.612,00
		CK	Costi d'uso Capitale	0,00
Σ TV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	412.782,82
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	650.920,00
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	519.173,94
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	0,00
			Costi a riparto	1.338.766,56

Comune	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	R.-Notre-Dame	R.-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
% Riparto	5,71%	1,78%	15,06%	12,75%	4,07%	2,03%	1,22%	2,69%	17,52%	25,28%	1,61%	2,69%	6,64%
CSL	1.456,38	456,90	3.883,80	3.288,95	1.052,75	513,55	311,16	693,95	4.521,14	6.486,73	416,58	694,85	1.712,45
CARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGG	295,52	74,78	548,52	642,18	172,10	85,78	51,24	112,59	744,96	1.084,72	67,63	104,58	392,58
CCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1.519,45	474,96	3.475,78	4.088,87	1.072,71	540,18	324,54	715,81	4.711,47	6.745,63	428,43	682,50	1.763,34
CK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRT	23.289,99	7.347,51	57.989,41	47.114,48	16.717,29	8.379,46	5.035,95	11.100,85	73.187,54	104.490,42	6.645,92	10.278,79	28.893,51
CTS	37.163,83	11.575,98	94.555,36	95.451,48	26.345,15	13.325,17	7.596,12	17.498,43	115.332,82	164.531,73	10.475,05	16.197,48	43.469,91
CRD	37.151,85	11.071,68	78.284,12	94.671,85	22.678,54	13.589,20	7.551,97	16.651,18	104.178,50	95.590,15	5.588,73	14.417,43	43.283,56
CTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi a riparto 1.338.766,56	76.283,97	23.555,56	201.182,31	268.857,43	78.420,85	38.286,96	21.312,88	46.773,83	303.380,41	444.577,33	23.594,14	43.295,28	121.423,79

TOTALE COSTI subATO GRAND PARADIS via CDC 3102

				Subtotali
Σ TF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	25.801,00
		CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	0,00
		CGG	Costi Generali Gestione	4.702,00
		CCD	Costi Comuni Diversi	0,00
		AC	Altri Costi	26.612,00
		CK	Costi d'uso Capitale	0,00
Σ TV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	447.788,00
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	650.920,00
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	576.547,00
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	0,00
				1.938.385,00

Comune	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	R.-Notre-Dame	R.-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
CSL	1.456,38	456,90	3.883,80	3.288,95	1.052,75	513,55	311,16	693,95	4.521,14	6.486,73	416,58	694,85	1.712,45
CARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGG	295,52	74,78	548,52	642,18	172,10	85,78	51,24	112,59	744,96	1.084,72	67,63	104,58	392,58
CCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	1.519,45	474,96	3.475,78	4.088,87	1.072,71	540,18	324,54	715,81	4.711,47	6.745,63	428,43	682,50	1.763,34
CK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRT	24.463,71	7.740,68	60.448,34	50.280,39	17.552,70	8.798,20	5.287,56	11.598,13	77.645,27	124.307,51	6.877,92	10.792,61	30.335,36
CTS	37.163,83	11.575,98	94.555,36	95.451,48	26.345,15	13.325,17	7.596,12	17.498,43	115.332,82	164.531,73	10.475,05	16.197,48	43.469,91
CRD	38.518,60	11.592,43	82.327,12	99.392,74	23.931,65	14.219,30	7.929,49	17.441,09	109.864,07	122.015,72	6.046,84	15.187,85	45.446,31
CTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.938.385,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Note:
[illegible]
[illegible]

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI subATO GRAND PARADIS

Bilancio preventivo 2015 26/01/2015

Componenti di costo subATO Grand Paradis

CG	Costi Gestione	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		AC	Altri Costi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC	Costi Comuni	CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CGG	Costi Generali di Gestione	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CCD	Costi Comuni Diversi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CK	Costi d'uso Capitale	Amm	Ammortamenti	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Acc	Accantonamenti	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		R	Remunerazione Capitale	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Costi Totali		RIPARTITI	EXTRA RIP	[illegible]
[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RIPARTIZIONE COSTI subATO GRAND PARADIS
Costi ... [illegible]

		Codice	Descrizione	[illegible]	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
ΣTF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CGG	Costi Generali di Gestione	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CCD	Costi Comuni Diversi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		AC	Altri Costi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CK	Costi d'uso Capitale	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ΣTV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Costi totali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RIPARTIZIONE COSTI subATO GRAND PARADIS
Costi ... [illegible]

		Codice	Descrizione	[illegible]	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
ΣTF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CGG	Costi Generali di Gestione	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CCD	Costi Comuni Diversi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		AC	Altri Costi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CK	Costi d'uso Capitale	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ΣTV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Costi Totali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RIPARTIZIONE COSTI subATO GRAND PARADIS
Riparto ... [illegible]

		Codice	Descrizione	[illegible]	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
ΣTF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CGG	Costi Generali di Gestione	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CCD	Costi Comuni Diversi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		AC	Altri Costi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CK	Costi d'uso Capitale	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ΣTV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Costi a riparto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI

		Codice	Descrizione	Subtotali	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
ΣTF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CGG	Costi Generali di Gestione	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CCD	Costi Comuni Diversi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		AC	Altri Costi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CK	Costi d'uso Capitale	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ΣTV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALE COSTI subATO GRAND PARADIS + COSTI DEI COMUNI

		Codice	Descrizione	Subtotali	Arvier	Avise	Aymavilles	Cogne	Introd	Rhêmes-Notre-Dame	Rhêmes-Saint-Georges	Saint-Nicolas	Saint-Pierre	Sarre	Valgrisenche	Valsavarenche	Villeneuve
ΣTF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CGG	Costi Generali di Gestione	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CCD	Costi Comuni Diversi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		AC	Altri Costi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CK	Costi d'uso Capitale	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ΣTV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]